



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI "ALDO MORO"
DIPARTIMENTO DI CHIMICA

**REGOLAMENTO DEGLI ACCESSI, FREQUENZE E PRESENZE NEI LABORATORI DEL
DIPARTIMENTO DI CHIMICA**

Art. 1 – Preposto alla sicurezza del laboratorio e Preposto alla sicurezza in presenza

1) per ogni laboratorio è stato nominato con delibera del Consiglio di Dipartimento del 25 maggio 2020 un "Preposto alla sicurezza del laboratorio" ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81, capo III art 19. L'elenco dei preposti può essere modificato con successiva deliberazione del Consiglio di Dipartimento.

2) L'accesso ai laboratori è consentito, previa autorizzazione del preposto alla sicurezza del laboratorio, solo a:

- personale universitario docente e tecnico,
- personale di Enti esterni ospitati nell'edificio del Dipartimento
- studenti in tesi, dottorandi, assegnisti, contrattisti

L'accesso degli studenti per lo svolgimento di attività di laboratorio curriculari è normato nel successivo articolo 4.

3) il nome del preposto alla sicurezza del laboratorio e l'elenco nominativo delle persone da lui autorizzate ad entrare sono affissi all'esterno di ogni laboratorio.

4) il numero di persone che possono lavorare in copresenza in ciascun laboratorio è individuato dal rispettivo preposto alla sicurezza del laboratorio che dovrà indicarlo sulla porta del laboratorio. Tale valutazione dovrà tenere conto delle norme di sicurezza di un laboratorio chimico ma anche delle misure di sicurezza anti-COVID.

5) Chi ricopre il ruolo di Docente, Ricercatore o Ricercatore EPR, in ragione delle competenze professionali, assume automaticamente l'incarico di "preposto per la sicurezza in presenza" per tutta la durata della permanenza nei laboratori di: i) se stesso; ii) eventuali assegnisti, dottorandi o altro personale con poteri gerarchici e funzionali subordinati.

È compito del "preposto in presenza" garantire il rispetto delle norme di un laboratorio chimico ma anche delle misure di sicurezza anti-COVID.

Art. 2 – norme generali per la riduzione del rischio nei laboratori chimici

1) il numero massimo di persone autorizzate presenti in laboratorio non deve causare affollamento oltre i limiti consentiti dalle disposizioni di legge (D.Lgs. 81/2008, allegato IV, c. 1.2). I limiti per altezza, cubatura e superficie dei locali destinati a laboratori sono i seguenti: a) altezza netta non inferiore a m 3; b) cubatura non inferiore a mc 10 per operatore; c) superficie di almeno mq 2 per ogni operatore. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi, cioè senza deduzione di arredi, attrezzature, macchine ed impianti fissi.

2) la manipolazione di sostanze chimiche e lo svolgimento di tutte le attività di laboratorio, nel rispetto delle procedure di sicurezza e previo utilizzo dei necessari dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), è consentita solo alle persone autorizzate;

3) lo stato di gravidanza preclude qualsiasi attività di laboratorio;

4) le operazioni di trasporto, manipolazione, raccolta, immagazzinamento, smaltimento e l'impiego di agenti cancerogeni, mutageni e teratogeni (CMT), recanti le frasi di pericolo H350 ("Può provocare il cancro."),

H340/341 (“Può provocare alterazioni genetiche ereditarie.”), H360/361 (“Può nuocere alla fertilità o al feto.”), sono disciplinate dalla normativa vigente (D.Lgs. 81/2008, Titolo IX, Capo II, artt. 233-241; D.M. 363/1998, art. 9). La valutazione del rischio residuo da esposizione ai suddetti agenti e le relative misure preventive e protettive sono indicate nel Documento di Valutazione dei Rischi (D.Lgs. 81/2008, art. 28). Solo nei casi in cui detti agenti non risultino tecnicamente sostituibili, le operazioni che ne prevedono l’uso sono affidate a personale autorizzato, previa comunicazione al Direttore del Dipartimento, Servizio Prevenzione e Protezione e al Medico competente, per l’attivazione dei previsti controlli e delle specifiche misure di sorveglianza sanitaria. Il Responsabile dell’attività di ricerca in laboratorio (“preposto” ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 2) assicura l’adozione di tutte le misure di tutela e protezione previste dalla legge in relazione all’impiego degli agenti CMT (sostituzione, riduzione, misure tecniche e procedurali, informazione e formazione).

Agli studenti sono vietate le operazioni che comportino l’utilizzo dei suddetti agenti.

5) nel caso l’operatore manifesti una condizione di incompatibilità con l’esposizione a specifiche sostanze chimiche, il preposto alla sicurezza lo avvierà al Medico competente per il tramite della Direzione di Dipartimento;

6) il personale interessato è sottoposto a sorveglianza sanitaria (D.Lgs. 81/2008, art. 41), quando questa derivi dalla valutazione del rischio.

7) Il Dipartimento di Chimica adotta il *Manuale informativo per la tutela della salute del personale dei laboratori di ricerca* dell’INAIL in ordine alla prevenzione e protezione dal rischio chimico. Detto manuale è consultabile sul sito <https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/rischio-chimico-laboratori.html> e sul sito del Dipartimento di Chimica <https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/chimica/dipartimento/aule-laboratori-e-biblioteche/laboratori> .

Art. 3 - *Studenti laureandi con tesi sperimentale, dottorandi, assegnisti e contrattisti*

1) L’accesso ai laboratori di ricerca di assegnisti, dottorandi, tesisti, e altro personale in formazione a vario titolo, richiede la preventiva conoscenza delle norme di sicurezza e protezione da rischio chimico. A tal fine è necessario aver superato l’esame di Sicurezza nei laboratori e rischio chimico erogato dal CdL in Chimica o corsi analoghi erogati dall’Università di Bari. Certificazioni similari, rilasciate da altri Enti saranno valutate caso per caso.

2) L’accesso ai laboratori di assegnisti, dottorandi, tesisti, e altro personale in formazione a vario titolo, deve essere concordato dai rispettivi tutor con i preposti dei rispettivi laboratori. Spetta al tutor identificare le sostanze con cui il personale in formazione verrà a contatto durante le attività di laboratorio e, quindi, eventualmente aggiornare la raccolta delle “Schede di rischio” di laboratorio

3) ciascun laureando (e dottorando, assegnista, contrattista), al suo primo ingresso in un laboratorio di ricerca, viene adeguatamente informato dal Docente tutor per l’attività di ricerca sulle norme di comportamento, sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), sull’ubicazione degli apparati di emergenza (vie di fuga, estintori, cassetta di pronto soccorso, lavaocchi, ecc.), sulle procedure di raccolta dei rifiuti e sulle figure referenti alle quali rivolgersi per segnalazioni di eventuali situazioni di emergenza;

4) la presenza in laboratorio di studenti laureandi in tirocinio o in internato di tesi sperimentale è permessa solo se è presente almeno un componente del personale strutturato con funzione di Preposto in presenza.

Art. 4 - *Studenti dei corsi di laboratorio curricolare*

1) nel caso dei laboratori didattici curricolari, il titolare del corso di insegnamento ricopre automaticamente il ruolo di preposto alla sicurezza nei confronti di tutte le attività che i suoi studenti sono chiamati a svolgere in

laboratorio. L'accettazione di tale ruolo è implicita nell'accettazione del relativo carico didattico. Spetta al titolare del corso identificare le sostanze con cui gli studenti, i tecnici ed eventuali esercitatori verranno a contatto durante le attività di laboratorio e, quindi, eventualmente aggiornare la raccolta delle "Schede di rischio" di laboratorio.

2) Gli studenti dei corsi di laboratorio con esercitazioni, per poter frequentare le esercitazioni, devono preliminarmente iscriversi, fornendo i propri dati anagrafici al titolare del corso.

3) Spetta al titolare del corso, o ad altro docente da lui delegato, informare gli studenti sulle norme di comportamento, sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), sull'ubicazione degli apparati di emergenza (vie di fuga, estintori, cassetta di pronto soccorso, lavaocchi, ecc.), sulle procedure di raccolta dei rifiuti e sulle figure referenti alle quali rivolgersi per segnalazioni di eventuali situazioni di emergenza.

4) le esercitazioni di laboratorio devono essere svolte alla presenza del docente incaricato del corso o di un docente (ricercatore) espressamente incaricato per le esercitazioni che assume automaticamente l'incarico di preposto per la sicurezza in presenza per tutta la durata delle esercitazioni.

5) Per tutto il periodo di emergenza sanitaria da SARS-COV-2 i DPI previsti nelle esercitazioni di laboratorio curriculari includono le mascherine e, ove non sia evitabile una distanza interpersonale inferiore a 80 cm, schermi facciali.

Art. 5 – norme transitorie per la riduzione del rischio da contagio COVID-19 nei laboratori

1) il presente articolo resta in vigore per tutto il periodo di emergenza sanitaria da SARS-COV-2.

2) L'accesso al Dipartimento prevede la registrazione all'ingresso su <https://in.uniba.it/12>.

3) Il Dipartimento di Chimica adotta il Manuale delle procedure di lavoro per gestire il periodo di emergenza sanitaria da SARS-Cov-2 e la Procedura operativa fase 2 misure di prevenzione da contagio COVID-19, approvati dal CdA di UNIBA in data 15.5.2020. Detti documenti sono consultabili sui siti <https://www.uniba.it/coronavirus/uniba-in-sicurezza/manuale-delle-procedure-di-lavoro> e <https://www.uniba.it/coronavirus/uniba-in-sicurezza/procedura-operativa.-fase-2>

3) Il preposto alla sicurezza del laboratorio provvede che il laboratorio di sua competenza sia provvisto di DPI idonei, gel igienizzante e che siano affissi poster informativi riguardanti:

- il decalogo con i principali comportamenti da adottare;
- l'attuazione del distanziamento sociale;
- il corretto uso delle mascherine e dei guanti;
- la corretta igiene delle mani, anche con gel alcolico;
- le istruzioni grafiche per il "corretto" lavaggio delle mani nei servizi igienici.

4) è compito del "preposto in presenza" garantire il rispetto delle norme di sicurezza anti-covid (aerazione periodica degli ambienti, rispetto della distanza fisica, utilizzo della mascherina quando non è possibile il distanziamento o quando gli ambienti debbano essere necessariamente sottoposti a condizionamento dell'aria, sanificazione della strumentazione, ecc.).

5) nel caso sia necessario affidarsi alle pompe di calore a completo ricircolo di aria interna per riscaldare o raffrescare i laboratori di ricerca, valgono le indicazioni della circolare del D.G. prot. 37394/IX-3 del 1/7/2020. Tutti gli impianti possono essere mantenuti accesi, fermo restando che nel caso vi sia la presenza di più persone in uno stesso ambiente, vada esclusa la ventilazione, mantenuto il distanziamento e indossata la mascherina. Ovviamente occorre sempre assicurarsi che sia garantito un frequente ricambio dell'aria.

6) nel caso specifico del riscaldamento/raffrescamento dei laboratori didattici, gli impianti vanno accesi con congruo anticipo per portare a temperatura gli ambienti e spenti all'arrivo degli studenti. Ovviamente occorre sempre assicurarsi che sia garantito un frequente ricambio dell'aria.

Emanato con DD 55 del 16/12/2020